

Sentenza n. 12372/2023 pubblicata il 23/08/202
RG n. 21533/202

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE QUINTA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa M*****a G*****a
B*****i, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21533 del Ruolo Generale per
l'anno 2021,

TRA

S*****A T*****A M*****I (C.F. M*****9) e M*****O
M*****I, (C.F. M*****T), elettivamente domiciliati in Roma, Viale G.
M*****i n. 73 presso lo studio dell'Avv. A*****o Del V*****o come da procura in
atti.

ATTORI

E

CONDominio DI VIA A*****E N. 86, ROMA (C.F. 80251300580), in
persona dell'amm.re p.t., elettivamente domiciliato in Roma, Via del B*****o di
S. S*****o n.
48, presso lo studio degli Avv.ti G*****i B*****u e G*****e B*****u come da
procura in atti.

CONVENUTO

E

A*****O LIPARI (C.F. L*****R), elettivamente domiciliato in Roma, Via
G.B. T*****o n. 4, presso lo studio dell'Avv. G*****i S*****i, come da procura in
atti.

CONVENUTO

NONCHE'

M*****A A*****A (C.F. MRS NGL 4*****1 A*****U) elettivamente domiciliati in
Roma, Viale G. M*****i n. 73 presso lo studio dell'Avv. A*****o Del V*****o come da
procura in atti

INTERVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto introduttivo ritualmente notificato al Condominio di Via A****E n. 86, Roma, nonché al sig. Lipari A****O, gli attori indicati in epigrafe, premettendo di essere

comproprietari di una porzione di un immobile contraddistinto con il n. int. 6 ricompreso

nello stabile condominiale, hanno chiesto all'intestato Tribunale quanto segue: "Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per tutto quanto sopra esposto, contrariis reiectis:

a) dichiarare la nullità della delibera condominiale del 19.09.2019 nelle seguenti parti: - sub. n. 1

dell'O.d.G. con il quale si è provveduto alla "Approvazione del consuntivo gestione 2018/2019 e del

relativo piano di riparto" e/o di ogni altro atto presupposto o consequenziale;

- sub. n. 3 dell'O.d.G. con il

quale si è provveduto alla "Approvazione del preventivo gestione 2019/2020 e del relativo piano di

riparto" e/o di ogni altro atto presupposto o consequenziale; - sub. n. 4

dell'O.d.G. con il quale, sulla

richiesta di revisione delle tabelle millesimali, l'Assemblea ha rilevato che"...si tratta di una problematica

interna tra i condomini M****I e Lipari, estraneo pertanto il Condominio"; - sub n. 5 dell'O.d.G.

("...deliberazioni in merito alla creazione, da parte di un tecnico qualificato, di una nuova tabella di

riscaldamento che recepisca i dettami previsti dal D.lgs n. 102/2014 "), ha ritenuto di poter "sospenderlo

momentaneamente" per dar modo di esaminare con "maggiore

tranquillità" quanto recita il D. lgs. n.

102/2014 , nonché di ogni altro atto presupposto o consequenziale;

b) provvedere alla rettifica o modifica ex art. 69 disp. att. cod. civ., del valore millesimale attribuito in

Tabella di proprietà generale all'unità immobiliare di proprietà degli istanti - int. 6/B - salvo altre;

c) provvedere alla dichiarazione di nullità, all'occorrenza, del deliberato assembleare del 22.04.2009, del

deliberato assembleare del 04.03.2020 nella parte in cui stabilisce che il consumo involontario debba essere

ripartito tra tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, e/o alla rettifica o modifica, ex art. 69 disp.

att. cod. civ., salvo altro, dell'onere di "partecipazione" attribuito all'unità immobiliare di proprietà degli

istanti - int. 6/B - in relazione alla gestione ed al consumo dell'impianto centralizzato di riscaldamento;

d) per l'effetto, condannare il Condominio convenuto alla restituzione di tutti gli oneri condominiali versati in

eccedenza al dovuto da parte attrice e per come saranno quantificati in corso di causa a seguito

dell'espletanda attività istruttoria.

Con vittoria delle spese di lite, sia della fase di Mediazione che del presente giudizio, oltre accessori di legge,

ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i.”

Rappresentavano che in data 28.10.2019 era stata da essi depositata istanza di mediazione

con la quale avevano impugnato la delibera resa dall'assemblea dei condomini in data

19/9/2019 su alcuni degli argomenti dell'o.d.g., e precisamente il punto 1

(“Approvazione

consuntivo gestione 2018/19 e relativo stato di riparto”), il punto 3

(“Approvazione

preventivo gestione 2019/20 e relativo stato di riparto”), il punto 4

(“Richiesta di revisione

delle tabelle millesimali da parte della condomina M****I”) e il 5

(“Deliberazioni in merito

alla creazione, da parte di un tecnico qualificato, di una nuova tabella di riscaldamento che

recepisca i dettami previsti dal D.lgs. 102/2014”) ritenendo i suddetti deliberati invalidi.

Richiedevano, altresì, già in tale sede che si provvedesse, ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c.,

alla revisione delle tabelle di proprietà in quanto affette da errore e contestavano la

ripartizione degli oneri relativi al servizio di riscaldamento che avveniva, a loro dire, in

violazione alla normativa, di natura imperativa, applicabile in materia. La mediazione si

concludeva con esito negativo e gli attori erano costretti a promuovere il presente giudizio.

A supporto delle spiegate domande gli attori hanno sostenuto che i millesimi di proprietà

generale attribuiti all'unità immobiliare di loro proprietà (int. 6B) sarebbero stati frutto di un

palese errore in quanto maggiori di quelli effettivi. Difatti, considerando la sola metratura

dei due appartamenti siti nel medesimo piano e delle relative pertinenze ed il totale dei

millesimi del piano in 199/1000, quello di proprietà degli attori avrebbe dovuto avere

102,53/1000 mill., a fronte degli attuali 109/1000, invece quello di proprietà del Lipari

(proprietario dell'appartamento int. 6A) ne avrebbe dovuti avere 96,47/1000 a fronte degli

attuali 90/1000.

Quanto, invece, alle contestazioni in merito alla errata ripartizione degli oneri riferiti al

riscaldamento, gli attori assumevano di aver più volte richiesto al Condominio convento di

adeguarsi alla disciplina introdotta dal D. Lgs. n. 102/2014 e s.m.i. per il calcolo dei c.d.

consumi involontari e che il loro appartamento era già distaccato dall'impianto centralizzato

fin dal 2003 mentre l'assemblea con delibera del 19.09.2019, dapprima decideva di

sopassedere a tale adeguamento per poi decidere, nella successiva riunione del 10.12.2019

(solo a seguito dell'avvio della mediazione da parte degli attori), di affidare all'Ing. Guido Cappio la redazione di una Tabella millesimale di riscaldamento secondo i dettami previsti dal D. Lgs. n. 102/2014. Tuttavia, nella successiva assemblea del 04.03.2020, i condomini, nonostante la redazione della tabella di riscaldamento da parte del tecnico, avrebbero deciso applicare una "quota di consumo involontario del 22% da ripartire secondo la tabella millesimale di proprietà" anziché sugli effettivi consumi come sarebbe stato invece indicato dal tecnico. Gli attori hanno ritenuto il criterio scelto dal Condominio lesivo dei loro diritti di compartecipazione per eccesso, ritenendo, che il criterio da adottarsi doveva essere rapportato all'esatta misurazione delle dispersioni da ripartire tra tutti i condomini attraverso l'installazione di un misuratore di calore alla centrale termica e sue derivazioni; gli attori, pertanto, hanno ritenuto anche tale delibera nulla in quanto adottata in violazione di norma imperativa. Del pari nulla doveva considerarsi, a dire sempre degli attori, la delibera presupposta adottata dai condomini nella seduta del 22.04.2009 con la quale l'assemblea aveva deciso di attribuire agli attori la quota pari al 30% del consumo involontario sempre calcolato sui millesimi di proprietà. Dalla violazione di tali criteri sarebbe derivato un ingiustificato arricchimento del Condominio convenuto con conseguente domanda di restituzione di tutte le somme pagate in eccesso da parte attrice in relazione all'unità immobiliare di loro proprietà, somme da quantificare in corso di causa. Si costituiva in giudizio il convenuto Condominio contestando quanto ex adevrso dedotto, richiesto ed argomentato dagli attori. In merito alla domanda proposta dagli attori ex art. 69 disp. att. c.c. di revisione delle tabelle di proprietà, il Condominio precisava che la consistenza dell'appartamento degli attori derivava dal frazionamento dell'unico appartamento contraddistinto con l'int. n. 6 e che l'altra consistenza era proprio di proprietà dell'altro convenuto A****O Lipari. Evidenziava, infatti, che l'appartamento int. 6 era stato, dopo l'acquisto da parte delgi attori, frazionato in due separati immobili contrassegnati rispettivamente con il n. int. 6/A quello del Lipari e con il n. int. 6/B quello dei M****I per volontà dell'originario acquirente (la madre degli attori) e che di tale frazionamento veniva reso edotto l'amministratore dell'epoca mediante una comunicazione. Il Condominio precisava al riguardo che il valore millesimale assegnato all'originario

appartamento int. 6 dal
costruttore dell'edificio e riportato nella Tabella millesimale "A" di proprietà
generale
allegata al regolamento contrattuale di condominio era rimasto invariato e pari
a 199 mill.
come del resto acclarato dagli stessi attori e che, pertanto, nessuna
contestazione vi era in
merito a detta caratura millesimale. Evidenziava il Condominio che gli attori,
insieme con
l'altro proprietario Lipari con lettera del 9/2/2000, subito dopo l'acquisto dei
rispettivi
appartamenti, notificavano all'amministratore del Condominio "che la
ripartizione degli oneri
condominiali e di riscaldamento va effettuata come segue: 55% a carico M****I e
45% a carico Lipari" e
dunque, mill. 109 per gli attori e mill. 90 per la proprietà Lipari.
L'amministratore, pertanto, non aveva fatto altro che adeguarsi alla volontà
espressa dai
nuovi proprietari di suddividere la caratura secondo le indicazioni da loro
fornite.
Tanto premesso, il Condominio ha assunto che non vi sarebbe alcun errore nelle
tabelle la
cui caratura complessiva è rimasta invariata mentre questioni attinenti una
ripartizione
interna tra i due proprietari, alla validità degli accordi da essi presi, erano
da considerare
estranee al Condominio con esclusione dei presupposti per richiedere ed ottenere
dal
Condominio una revisione ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. Conseguentemente,
anche
l'impugnativa delle delibere adottate dall'assemblea del 19/9/2019 ai punti 1 e
3 dell'o.d.g.
fondate su tale presunto errore (approvazione dei bilanci consuntivi 2018/19 e
preventivi
2019/2020) doveva ritenersi del tutto infondata mentre sul punto 5 dell'o.d.g.
l'assemblea
non aveva adottato alcuna decisione.
Quanto, invece, alle censure mosse dagli attori alla errata ripartizione degli
oneri relativi al
riscaldamento, il Condominio precisava in punto di fatto che, contrariamente
alla parziale
ricostruzione fornita dagli attori, (i) l'impianto centralizzato del
riscaldamento era esistente
fin dalla costruzione dell'edificio condominiale (1938), come anche evincibile
dal
regolamento contrattuale predisposto dal costruttore, (ii) fino all'anno 2000
l'appartamento
degli attori- così come quello del convenuto Lipari- era allacciato all'impianto
comune, (iii)
nel 2003 gli attori e l'altro convenuto Lipari provvedevano al distacco
dall'impianto
centralizzato dotandosi di un impianto autonomo rimanendo pur sempre
comproprietari
dell'impianto centralizzato con tutti gli oneri conseguenti di legge, (iv)

l'assemblea del
22/4/2009 deliberava all'unanimità, con il voto favorevole degli stessi attori
(oltre che del
convenuto Lipari), di applicare ai condomini distaccati una percentuale dei
costi per il
consumo involontario pari al 30%, (v) il Condominio, entrata in vigore la nuova
normativa
del 2014, essendosi già dotato di valvole termostatiche, mutava l'alimentazione
da gasolio a
gas metano e convocava l'assemblea per il giorno 19/9/2019 con all'o.d.g. il
punto 5 per
deliberare sulla predisposizione di una nuova tabella di riscaldamento secondo
quanto
previsto dal D.lgs. 102/2014 decisione poi rimandata alla successiva riunione
del
10/12/2019 nella quale veniva nominato il tecnico per la predisposizione della
nuova tabella
millesimale di riscaldamento, (vi) con la delibera del 14/3/2020, i condomini,
esaminata la
relazione tecnica e preso atto delle modifiche legislative nel frattempo
intervenute (nello
specifico della percentuale prevista dalla UNI 10200) e considerato che
sussistevano
differenze di fabbisogno termico superiori al 50% come acclarato dallo stesso
tecnico nella
relazione, deliberava, esercitando un suo pieno diritto, di non avvalersi della
nuova tabella
millesimale che il tecnico aveva, comunque, elaborato ma di ripartire le spese
secondo la
tabella millesimale di proprietà, indicando la quota di consumo involontario
nella misura del
22%, percentuale conforme al dettato legislativo e, in ogni caso, inferiore
rispetto alla
precedente adottata con delibera del 2009 (pari al 30%) a tutto vantaggio degli
attori.
Sul punto, pertanto, il Condominio ha evidenziato che:
a) l'impugnativa proposta avverso il contenuto di cui al punto 5 dell'o.d.g.
della delibera
del 19/9/2019 è inammissibile per mancanza del presupposto dell'azione in quanto
l'assemblea non ha assunto alcuna decisione sul punto;
b) l'impugnativa avverso il deliberato del 22.4.2009 è improponibile ed
inammissibile,
avendo gli attori concorso con il voto favorevole a formare la decisione
pienamente
condivisa e non affetta da alcun vizio di nullità;
c) l'impugnativa avverso la delibera del 4/3/2020 è, in ogni caso, inammissibile
in
quanto tardiva posto che, essendo stata resa in piena conformità del dettato
legislativo, non è affetta da alcun vizio di nullità, ed è stata proposta oltre
il termine
decadenziale previsto dall'art. 1137 c.c.; inoltre, la stessa è carente di
interesse avendo
gli attori da tale delibera tratto un vantaggio determinato dalla riduzione
della

contribuzione sul consumo involontario (pari al 22/%) rispetto a quella convenuta con la delibera del 2009 (30%).

All'esito il Condominio ha così concluso: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, rigettare le domande tutte proposte da S****A T****A e M****O M****I - sia quelle dirette alla impugnativa delle delibere assembleari del 19/9/2019, del 22/4/2009 e del 4/3/2020, sia quelle dirette ex art. 69 disp. att. cod. civ. alla rettifica o modifica della tabella di proprietà generale e dell'onere di partecipazione alle spese del riscaldamento attribuito all'unità immobiliare degli attori, sia, infine, quella diretta alla restituzione degli eventuali oneri condominiali pagati in eccedenza - perché improponibili nei confronti del Condominio e, comunque, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per i motivi illustrati nel presente scritto. Con la condanna degli attori al pagamento delle spese di lite".

Si è costituito in giudizio anche A****O Lipari anch'esso impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto e richiesto dagli attori. Confermava anch'esso in punto di fatto che in origine i due appartamenti costituivano un'unica unità abitativa e che solo dopo l'acquisto si era provveduto alla divisione in due autonomi appartamenti mentre fu proprio la madre degli attori, A****A M****A M****I, a determinare il riparto delle quote condominiali (originariamente riferite all'intero piano) nella misura del 55% per l'appartamento di proprietà M****I e del 45% per quello di proprietà Lipari in relazione alla diversa estensione degli stessi e che detta ripartizione era stata formalizzata con la scrittura privata del 9.2.2000 redatta dalla Sig.ra M****A, sottoscritta dagli odierni attori e consegnata all'amministratore per l'aggiornamento dell'anagrafe condominiale e per il calcolo dei millesimi. Pertanto, alcuna fondatezza poteva assumere la richiesta di modifica delle tabelle millesimali ex art. 69 disp. att. c.c.. posto che la determinazione interna delle quote era stata voluta ed accettata dalle parti contrattualmente. Quanto invece, alla domanda riferita alla necessità di adeguare, in relazione a sopravvenienze legislative, i criteri di riparto delle spese di riscaldamento, il convenuto dichiarava di aderire alla domanda avanzata dagli attori ritenendo non corretto il criterio applicato con la delibera dell'assemblea impugnata dagli attori e concludeva come segue: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni istanza, deduzione ed eccezione di controparte disattesa: - In via principale nel merito: rigettare le

domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte addotte; - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa”.

Interveniva volontariamente in giudizio ad adiuvandum con atto depositato il 2/2/2022, a ministero del medesimo difensore degli attori, la sig.ra A****A M****A (madre degli attori), la quale, divenuta nelle more proprietaria della quota pari a 4/6 della piena ed esclusiva proprietà dell’immobile per cui è causa, ne sosteneva le ragioni, “richiedendo l’accoglimento delle conclusioni dagli stessi formulate nei confronti delle parti convenute”. Esperita nuovamente la mediazione, sono stati concessi alle parti i termini di cui all’art 183, co. 6 c.pc. e questo giudicante, con ordinanza riservata del 30 settembre 2022, rigettava le istanze istruttorie formulate dall’attore e parte I****A (interrogatorio formale, prova testimoniale e CTU) e, acquisiti hic et inde i documenti di causa, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 28 marzo 2023. Precisate le conclusioni in detta udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all’art. 190 c.pc.. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

* * * * *

In via preliminare a fronte della reiterazione da parte degli attori delle istanze istruttorie avanzate con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.pc. e della conseguente richiesta di rimessione della causa sul ruolo istruttorio, si precisa quanto segue. Il difensore degli attori in relazione alle domande proposte ha affermato nella comparsa conclusionale che “...il Tribunale adito, nell'interesse di tutte le parti del giudizio, al fine di evitare un giudizio di appello e - comunque - per il principio costituzionale del c.d. "giusto processo" di cui all'art. 111 Cost., dovrebbe rimettere la causa sul ruolo istruttorio.” (cfr. pag 2 comparsa conclusionale) e, ancora, ha affermato che “Parte istante ha chiesto - come da suo diritto/obbligo ex art. 2697 cod. civ. - di comprovare i fatti costitutivi della propria domanda (l’errore/divergenza di cui all’art. 69 disp. att. cod. civ. - erroneità dei criteri di ripartizione degli oneri condominiali relativi al servizio di riscaldamento) e l’infondatezza delle difese dei convenuti (in particolare, la sussistenza di una convenzione tra le parti, in deroga ai criteri legali di ripartizione delle spese).” (cfr. pag. 4, comparsa conclusionale). In ordine alla consulenza non concessa parte attrice ha ritenuto che la richiesta di CTU

non fosse

affatto esplorativa e ha concluso dichiarando nella medesima comparsa conclusionale

“Diversamente, ossia in caso di rigetto delle domande di Parte attrice senza rimessione della causa sul ruolo istruttorio, sarà inevitabile il ricorso al Giudice di secondo grado.” (cfr. pag. 5 della comparsa conclusionale).

In sostanza, ad avviso degli attori (ed anche per l'I****A A****A M****A, assistita dalla medesima difesa), il presente procedimento non si sarebbe svolto secondo i principi

costituzionali del “giusto processo” e sarebbe stato violato un ben preciso diritto alla prova.

Richiamando alcune pronunce, gli attori ritengono che non siano state fornite adeguate

motivazioni con l'ordinanza di rigetto resa da questo Giudice.

Ai fini di una migliore comprensione si riportano di seguito integralmente le istanze

istruttorie avanzate dagli attori nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.

“Sulla domanda di revisione della Tabella millesimale di proprietà generale ex art. 69 disp. att. cod. civ. si chiede:

1. ammettersi interrogatorio formale del convenuto arch. A****O Lipari sulle seguenti circostanze:

a) Vero è che la comunicazione all'Amministratore del 09.02.2000 (in all. 8), in merito al criterio di ripartizione

degli oneri condominiali e di riscaldamento tra i due appartamenti int. 6A e int. 6B, criterio indicato nel 55% a

carico M****I e nel 45% a carico Lipari, venne redatto e sottoscritto sull'erroneo presupposto che

l'appartamento int. 6B di proprietà M****I, avendo una stanza in più, dovesse pagare la maggiore percentuale

di cui sopra;

b) Vero è che al momento della sottoscrizione della citata comunicazione all'Amministratore del 09.02.2000,

nell'indicare le citate percentuali del 55% a carico M****I e nel 45% a carico Lipari, non vi era alcuna

consapevolezza, volontà o motivazione di derogare ai criteri legali di ripartizione degli oneri condominiali e di

riscaldamento;

c) Vero è che sussiste ad oggi un'obiettiva divergenza tra il valore millesimale effettivo e il valore millesimale

attribuito dalle tabelle vigenti all'unità immobiliare int. 6B di proprietà M****I/M****A ed all'unità

immobiliare int. 6A di sua proprietà, salvo ulteriori divergenze relative ad altre unità immobiliari.

2. ammettersi interrogatorio formale del dott. Alberto Formigoni, n.q. di Amministratore pro tempore del

Condominio convenuto, sulle seguenti circostanze:

a) Vero è che pur avendo l'appartamento int. 6A di proprietà Lipari una superficie totale di circa 306,25 mt, e

l'appartamento int. 6B di proprietà M****I/M****A una superficie totale di circa

mt. 325,5, ciò non giustifica

la diversa caratura millesimale di cui in tabella di proprietà generale;

b) Vero è, infatti, che gli appartamenti di cui al piano secondo e quarto, pur avendo le stesse differenze di

superficie rispetto a quelli di cui al terzo piano (appartamenti di proprietà M****A/M****I e Lipari), non

hanno la stessa differenza di millesimi nell'attuale Tabella di proprietà generale;

c) Vero è, pertanto, che sussiste ad oggi un'obiettiva divergenza tra il valore millesimale effettivo e il valore

millesimale attribuito dalle tabelle vigenti all'unità immobiliare int. 6B di proprietà M****I/M****A, salvo

ulteriori divergenze relative ad altre unità immobiliari.

3. ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli:

a) Vero è che l'appartamento int. 6B, di proprietà M****I/M****A, e

l'appartamento int. 6A, di proprietà

Lipari, siti entrambi al terzo piano dell'edificio condominiale, hanno una diversa consistenza di superficie, ossia

l'appartamento int. 6B ha una superficie totale di circa 325,5 mt, mentre

l'appartamento int. 6A ha una

superficie totale di circa 306,25 mt;

b) Vero è che la predetta differenza di superficie tra i due appartamenti int. 6A e 6B, non giustifica l'attuale

diversa caratura millesimale degli stessi;

c) Vero è che Lei ha redatto la Relazione del 23 luglio 2020 in atti (all. 3 fasc. di parte attrice), e ne conferma il

contenuto nella parte in cui rileva - sulla scorta della documentazione esaminata - una divergenza fra i valori

effettivi delle unità immobiliari int. 6A e int. 6B e quelli indicati nella Tabella millesimale di proprietà generale

dell'edificio condominiale;

Sui capitoli da a) a c) si indica a teste il Geom. Matteo Vesprini, con studio in Via di Porta Labicana n. 61, 00185

Roma. Sui capitoli da a) a b) si indica a teste l'arch. Armando Lugari, con studio in Via del Governo V****o n. 14,

00186 Roma.

4. si chiede, inoltre, disporsi c.t.u. tecnica al fine di accertare e/o confermare, per quanto dedotto e

comprovato da parte attrice, che vi è una obiettiva divergenza tra il valore millesimale effettivo e il valore

millesimale attribuito dalle tabelle vigenti all'unità immobiliare int. 6B di proprietà M****I/M****A, salvo

ulteriori divergenze relative ad altre unità immobiliari [ad esempio, l'appartamento sub 3), piano primo - T - S

1, che ha una consistenza di 14 vani ed una R.C. base di 7447,34 e che, quindi, per il Catasto, è il più ampio

dell'intero stabile, ed al quale sono attribuiti solo 85 millesimi].

II. Sulla (ancora errata) ripartizione degli oneri relativi al servizio di riscaldamento, si chiede:

1. ammettersi interrogatorio formale del dott. Alberto Formigoni, n.q. di Amministratore pro tempore del

Condominio convenuto sulle seguenti circostanze:

a) Vero è che nel 2010 il Condominio decideva di sostituire la vecchia caldaia, inquinante e poco efficiente, con una più moderna a gas metano e di installare negli appartamenti allacciati alla nuova centrale termica valvole termostatiche e ripartitori di calore;

b) Vero è che l'appartamento int. 6B non è stato mai allacciato all'attuale impianto termico di riscaldamento a

c) Vero è che solo a seguito delle numerose richieste dei sig.ri Masucci/Marseglia - i quali anche in virtù

dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 102/2014 invocavano la revoca o la modifica del deliberato assembleare del 22.04.2009 - Lei ha convocato in argomento l'assemblea condominiale del 19.09.2019;

d) Vero è che se il Condominio si fosse adeguato al D. Lgs. n. 102/2014 nel 2015 o 2016, quando cioè il piano

attico non si era ancora frazionato in 2 distinte unità immobiliari, non si sarebbero riscontrate variazioni di

fabbisogno di energia termica superiori al 50% al metro quadrato tra gli appartamenti e, di conseguenza, il

Condominio sarebbe stato obbligato ad applicare, al fine della corretta ripartizione delle spese di

riscaldamento, i criteri redatti da un tecnico e calcolati secondo la norma UNI 10200:2015 e s.m.i. (così come da successiva Relazione dell'Ing. Guido Cappio).

2. ammettersi prova testimoniale sulle seguenti circostanze:

a) Vero è che l'appartamento int. 6B di proprietà M****I/M****A non è stato mai allacciato all'attuale

impianto termico di riscaldamento a servizio del Condominio di Via A****E n. 86;

b) Vero è che se il Condominio convenuto si fosse adeguato al D. Lgs. n. 102/2014 nel 2015 o 2016, quando cioè

il piano attico non si era ancora frazionato in 2 distinte unità, non si sarebbero riscontrate variazioni di

fabbisogno di energia termica superiori al 50% al metro quadrato tra gli appartamenti e, di conseguenza, il

Condominio sarebbe stato obbligato ad applicare, al fine della ripartizione delle spese di riscaldamento, i criteri

redatti da un tecnico e calcolati secondo la norma UNI 10200:2015 e s.m.i.;

c) Vero è che l'attuale ripartizione dei c.d. consumi involontari (pari al 20%), applicando i millesimi di proprietà

generale, in virtù delle particolari condizioni dell'edificio condominiale e dell'attribuzione all'int. 6/B di

proprietà M****I/M****A di millesimi di proprietà maggiori rispetto a quelli reali, è contraria ai principi del

più volte citato D. Lgs. n. 102/2014, del successivo D. Lgs. n. 73/2020 e relativi principi normativi;

d) Vero è che in base all'attuale normativa di cui al citato D. Lgs. n. 73/2020, i c.d. consumi involontari

dovrebbero essere ripartiti in base ai millesimi di superficie, di potenza o di fabbisogno.

Si indica quale teste l'Ing. Guido Cappio, con studio in Via Francesco Massi n. 22, 00152 Roma. 3.

si chiede, inoltre, disporsi c.t.u. tecnica al fine di accertare e/o confermare, per quanto dedotto e comprovato

da parte attrice:

- se e quando il Condominio convenuto ha iniziato a ripartire le spese di riscaldamento in conformità alla normativa di natura imperativa sopra richiamata (D. Lgs. n. 102/2014 e s.m.i., D. Lgs. n. 73/2020);

- che, anche in virtù delle particolari condizioni dell'edificio condominiale nonché dell'attribuzione all'int. 6/B di proprietà M****I/M****A di millesimi di proprietà maggiori rispetto a quelli effettivi, la ripartizione in uso nel Condominio convenuto per i c.d. consumi involontari è contraria ed esplicitamente esclusa dalla normativa dettata dal più volte citato D. Lgs. n. 102/2014 e del successivo D. Lgs. n. 73/2020 che esplicitamente vietano la loro ripartizione in base ai millesimi di proprietà generale.”

All'esito, è stata emessa l'ordinanza riservata del 30 settembre 2022 che, anche alla luce della

reiterata istanza di parte attrice, si ritiene sufficiente richiamare e ritrascrivere nel suo

testuale contenuto:

“il Giudice, letti ed esaminati gli atti causa, nonché le istanze istruttorie avanzate dalle parti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che parte attrice ha avanzato domanda di revisione della tabella millesimale di proprietà generale ex art.

69 disp. att. cod. civ. e ha contestualmente chiesto un pronunciamento di declaratoria di nullità della delibera

condominiale del 19.09.2019 nonché di quelle adottate in date 22.04.2009 e 4.03.2020;

rilevato, altresì, che, a prescindere dai rilievi - di fatto e diritto - evidenziati da parte attrice, il thema decidendum

e probandum risulta delineato, tenuto conto anche delle osservazioni ed eccezioni sollevate da tutti i convenuti e

dalla documentazione prodotta dalle parti; rilevato, quanto all'onus probandum e alle richieste istruttorie

avanzate da parte attrice (interrogatorio formale e prova per testi), che le stesse, oltre ad essere in parte

inammissibili per le circostanze richiamate nei singoli capitoli di prova, si appalesano del tutto ininfluenti ai fini

della decisione e, pertanto, ne risulta inutile l'assunzione;

ritenuta la richiesta di CTU del tutto esplorativa e, a tal fine, va richiamato il principio pacifico per cui la CTU

non è un mezzo di prova ma uno strumento di indagine posto a servizio del giudicante il quale può disporre la

consulenza (i) o perché non è in possesso di specifiche conoscenze (c.d. consulenza percipiente) (ii) oppure

quando intende verificare elementi già acquisiti nel processo (consulenza c.d. deducete); ritenute assorbite le

richieste istruttorie del convenuto Lipari anche in relazione a quanto dichiarato a verbale dal proprio difensore

all'udienza odierna;

ritenuta la causa documentale e matura per la decisione,

P.Q.M.

rigetta le istanze istruttorie avanzate dagli attori nonché quelle richieste in via subordinata dal convenuto Lipari;

rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 marzo 2023, ore 9:30

Si comunichi"

Si aggiunga solo che, come non ha mancato di precisare in più occasioni la Suprema Corte,

spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio

convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la

concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute

maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,

liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e

n. 2272 del 2007). In questo potere discrezionale, rientra la facoltà di escludere la rilevanza

di una prova mediante un giudizio che può essere anche implicito, cioè risultante dal tenore

della motivazione, non essendo il giudice obbligato ad esplicitare per ogni mezzo istruttorie

le ragioni per cui egli lo ritenga irrilevante, ovvero, più in generale, ad enunciare

specificamente che la controversia può essere decisa senza l'assunzione dei mezzi di prova

richiesti dalle parti oppure in base a quelli già assunti e senza necessità di ulteriori

acquisizioni (cfr. Cass. n. 2404 del 2000; n. 9942 del 1998). Si ritiene, pertanto, alla luce dei

menzionati principi disattendere la richiesta degli attori di ammissione dei propri mezzi di

prova con remissione della causa sul ruolo istruttorio in quanto la stessa può essere decisa

sulla base delle allegazioni, deduzioni e della documentazione allegata.

Tanto premesso e venendo all'esame del merito della controversia, tutte le domande

avanzate dagli attori, alle quali ha aderito anche A****A M****A I****A ad adiuvandum, sono da rigettare in quanto infondate per le motivazioni di seguito

specificate.

Come anche riassuntivamente prospettato dagli stessi attori, le domande da essi avanzate

sono dirette ad ottenere:

a) la rettifica o modifica del valore proporzionale dell'unità immobiliare di proprietà

degli attori (appartamento int. 6B), espresso nella Tabella millesimale di proprietà

generale, in quanto ritenuto erroneo;

b) l'applicazione di corretti criteri di ripartizione degli oneri relativi al servizio di

riscaldamento.

Per la richiesta di cui al punto a), gli attori hanno proposto sia azione di impugnazione della

delibera del 19.9.2019 per le decisioni assunte dall'assemblea ai punti 1, 3 e 4 (nei contenuti meglio precisati in premessa), tanto azione ex art. 69 disp. att. cod. civ. diretta ad ottenere la revisione della tabella in quanto, a loro dire, affetta da errore. Per la richiesta di cui al punto b) gli attori hanno impugnato, oltre alla delibera del 19.9.2019 (punto 5 all'o.d.g.), anche le delibere del 22.04.2009 e del 04.03.2020 nella parte in cui con le stesse sono stati adottati dall'assemblea criteri di ripartizione degli oneri relativi al servizio di riscaldamento, sempre a loro dire, non conformi a legge. Venendo all'esame della prima delle due questioni occorre innanzitutto osservare, in via generale, che il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene (art. 1118 c.c.) e la legge dispone, altresì, sempre ove non sia diversamente precisato dal titolo, che il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare debba essere espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento (art. 68 disp att. c.c.). Le tabelle millesimali, pertanto, possono definirsi documenti di natura tecnico-valutativa del patrimonio dei condomini attraverso le quali viene precisato, sulla base di calcoli aritmetici, il valore, espresso in millesimi, di ciascun piano o porzione di piano rispetto a quello dell'intero edificio. Esse, dunque, svolgono due funzioni: (i) quella di distribuire tra i condomini il carico delle spese condominiali e (ii) quella di indicare il "peso" di ciascun condomino nella formazione della volontà dell'assemblea (cfr. Tribunale di Roma, sezione V del 9/6/2020 n. 8317 e Tribunale di Roma, sez. V del 7/4/2020 n. 5877). Per la modifica delle tabelle millesimali esistenti a norma dell'art. 69 disp att cc, occorre che si verifichino uno o entrambi i presupposti previsti dalla norma, ovvero, quando risulta che i valori proporzionali dei piani o delle porzioni di piano siano conseguenza di errore di una certa rilevanza ovvero quando, per le mutate condizioni di parte dell'edificio, il rapporto originario dei singoli piani o porzioni sia notevolmente alterato (pari ad un quinto), ad esempio, per una sopraelevazione o per modifiche di superficie, in un incremento o diminuzione, di una unità immobiliare la cui ricorrenza va dimostrata secondo i principi generali dell'onere della prova. Ora, il frazionamento di un bene immobile (in origine unico e appartenente a un unico

proprietario) in due parti autonome e indipendenti costituisce, anche in ambito condominiale, una legittima facoltà insita nel generale diritto di proprietà (cfr. Cass., 24 giugno 2016, n. 13184) compresa fra i poteri del proprietario esclusivo (o dei comproprietari esclusivi) di godere del bene nel modo ritenuto più opportuno (ne è indiretta conferma l'art. 69 disp. att. c. c. citato), con il solo limite legale desumibile dall'art. 1122 c.c.

Il frazionamento incide sulle tabelle millesimali solo indirettamente, cioè soltanto se ne ha alterato la caratura per più di un quinto. Quando, invece, il frazionamento abbia comportato una semplice suddivisione in due parti dell'immobile senza che si abbia tale alterazione (frazionamento c.d. "orizzontale"), non si determina alcun effetto sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari. In aderenza a tali argomentazioni, dunque, il frazionamento dell'immobile con creazione di due unità distinte non determina alcuna incidenza delle opere eseguite sulle tabelle millesimali, e non occorre procedere alla revisione delle tabelle condominiali esistenti ma, più semplicemente, dovranno essere ripartiti i millesimi attribuiti all'unico precedente proprietario tra i due nuovi acquirenti delle unità derivanti dalla divisione.

Su tale questione si è espressa la Suprema Corte la quale con pronuncia n. 15109/2019 conferma che nella ipotesi di divisione orizzontale di un immobile in due unità non occorre procedere alla revisione delle tabelle condominiali esistenti ma, più semplicemente, dovranno essere ripartiti i millesimi attribuiti all'unico precedente proprietario tra i due nuovi acquirenti delle unità derivanti dalla divisione. Sotto tale profilo, appare utile riportare un estratto della richiamata sentenza: "si deve affermare che, in ipotesi di divisione orizzontale in due parti di un appartamento in condominio, non si determina alcuna automatica incidenza dell'opera sulle tabelle millesimali ai fini della revisione dei valori delle unità immobiliari (Cass. 24/6/2016 n. 13184; Cass. 17/10/1967 n. 2493), mentre grava sull'assemblea l'onere di provvedere a ripartire le spese tra le due nuove parti così create ed i rispettivi titolari, determinandone i valori proporzionali espressi in millesimi sulla base dei criteri sanciti dalla legge".

In sostanza, l'unica operazione e adempimento da compiere, a seguito dell'intervenuto frazionamento, si concreta nella attribuzione del valore millesimale alle due nuove unità, secondo un criterio proporzionale che rifletta le dimensioni conseguenti, tenuto

conto del
valore ascritto alla precedente unica proprietà. Ora nella specie, come
evincibile dalla
documentazione in atti, è pacifico che vi sia stato un frazionamento
dell'originario unico
appartamento per volontà degli stessi attori fin dall'acquisto della proprietà
ed è
documentata la presenza di un accordo condiviso (cfr. doc. n. 2 - all. Lipari e
doc. n. 3 all.
Condominio, non contestato quanto a conformità e valenza probatoria) tra i
proprietari dei
due appartamenti ricavati dalla divisione dell'unico immobile int. 6 per cui
l'amministratore
in presenza di una specifica richiesta di adeguarsi al valore proporzionale da
essi attribuito a
ciascuna delle due proprietà in base alla loro consistenza, non ha fatto altro
che recepire tale
accordo provvedendo esattamente a calcolare le proporzionali quote di
comproprietà
esprese in millesimi sulla base della percentuale indicata dagli stessi attori
e a provvedere a
ripartire le spese tra le nuove parti e i rispettivi titolari. Il condominio,
pertanto, non ha
applicato arbitrariamente i millesimi risultanti dal frazionamento, ma si è
attenuto alle
indicazioni e alle volontà delle parti ritenendo, come si legge nel verbale al
punto 3 della
delibera del 19.9.2019 (oggetto di specifica impugnazione da parte degli attori)
che la
questione di una diversa suddivisione tra le parti della proporzionale quota di
contribuzione, a fronte di un accordo condiviso e risalente, doveva essere
risolta in via
strettamente privata, non potendo definirsi mediante modifica delle tabelle ai
sensi dell'art.
69 dip. att. c.c. come richiesto dagli attori. Tra l'altro, risulta incontestato
tra le parti che, a
prescindere dalle questioni controverse, ai due appartamenti sono stati
attribuiti distinti e
proporzionali millesimi tabellari la cui somma coincide esattamente con i
millesimi
dell'originaria ed unica proprietà (cfr. doc. n. 2 - allegazione Condominio
convenuto) e che
tale suddivisione non è stata né modificata né ha inciso sui millesimi degli
altri proprietari
dell'edificio condominiale che sono rimasti immutati. Ne consegue che, non
essendo
I****A alcuna modifica, non può parlarsi, neanche per riflesso, di incidenza
sulle spese
ripartite tra i condomini come approvate con la delibera impugnata.
Pertanto, dal rigetto della domanda di revisione della tabella consegue anche il
rigetto
dell'impugnazione proposta al deliberato del 19.9.2019 (1, 3 e 4 dell'o.d.g.)
posto che gli
attori non hanno sollevato ulteriori motivi di censura oltre quelli connessi al

dedotto errore
della tabella e al diniego dell'assemblea alla loro richiesta di revisione.
Quanto al secondo profilo di censura, è, innanzitutto, pacifico, per stessa
ammissione degli
attori, che gli appartamenti di loro proprietà non fruiscono più dell'impianto
centralizzato di
riscaldamento per essersene distaccati. Il tentativo degli attori di addurre un
inesistente
allaccio all'impianto centralizzato evidenziato con le memorie conclusionali
oltre che a
contrastare con le evidenze documentali prodotte anche dagli stessi attori, è in
netta
contraddizione con le stesse affermazioni contenute già nell'atto introduttivo.
Gli attori
stessi hanno, infatti, affermato a più riprese di essersi "distaccati"
dall'impianto centralizzato
di riscaldamento fin dal 2003 e hanno evidenziato la circostanza anche
attraverso la
produzione delle delibere di assemblee (anch'esse impugnate) alle quali
partecipavano
esprimendo voto favorevole e attraverso le quali accettavano la quota di
contribuzione per il
c.d. consumo involontario derivante dal loro distacco.
Ciò evidenzia per logica che se "distacco" vi è stato, il loro impianto
necessariamente
doveva in precedenza essere servito da quello centralizzato condominiale.
Ora è bene chiarire che, nel caso in cui un'unità immobiliare si distacca,
sebbene non fruisca
più del calore che la rete di distribuzione comune rende disponibile ai singoli
appartamenti
(nel punto di diramazione), essa non è esonerata del tutto dai costi di gestione
perché il
costo del calore utile all'uscita della caldaia verrebbe in tal caso ripartito
tra un minor
numero di condomini, ed il costo del calore disperso nelle tubazioni comuni
rimane sempre
lo stesso. Per tali ragioni, al fine di evitare che il distacco comporti per gli
altri condomini
ancora allacciati un aggravio di spesa, il condomino distaccato è tenuto a
corrispondere al
Condominio la quota parte millesimale del costo del calore disperso (c.d. calore
involontario).
Va osservato che gli attori sembrerebbero non lamentare l'attribuzione di un
costo quali
condomini distaccatesi dall'impianto centralizzato quanto piuttosto la mancata
approvazione da parte dell'assemblea delle tabelle millesimali predisposte dal
tecnico
incaricato dal Condominio (Ing. Guido Cappio) al quale era stato conferito
l'incarico con
delibera del 10.12.2019 per la determinazione e ripartizione dei consumi
(volontari ed
involontari). Censurano la delibera del 19.9.2019 al punto 5) per non aver
nominato
prontamente il tecnico nonostante l'I****A normativa che ne imponesse il

regolamento;
censurano la delibera del 22/4/2009 per avere deliberato sulla misura di
contribuzione a
loro carico a seguito del loro distacco (come per gli altri condomini
distaccati) per consumo
involontario nella percentuale pari al 30%; censurano la delibera del 4/3/2020
per aver loro
applicato la quota (ridotta al 22%) non calcolata sul consumo effettivo bensì in
base ai
millesimi.
Ora è un dato pacifico ed oggettivo che il Condominio dispone di una centrale
termica
comune e che nel 2010 sono stati installate le valvole termostatiche per la
contabilizzazione
del calore. Risulta, altresì, pacifico, in quanto provato (anche e solo per
logiche deduzioni),
che gli attori si sono distaccati dall'impianto e che, in quanto distaccatisi,
conservano ai sensi
dell'art. 1118 c.c. la corrispondente quota di comproprietà sullo stesso alla
quale non
possono in alcun modo rinunciare.
Quanto, invece, alla doglianza riferita all'inosservanza dei criteri dettati dal
D.lgs n.
102/2014 (UNI 10200:2015) e ss. m. e i. per il calcolo del consumo c.d.
involontario,
sebbene tale censura si appalesi generica, occorre osservare quanto segue.
Il D.lgs. 102/2014, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica così
come modificato dal Dlgs. 141/2016, oltre a statuire l'obbligo per i condomini
di dotarsi di
sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, ha stabilito all'.art. 9, comma
5 lett. d), che
“quando i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da
teleriscaldamento o tele-
raffreddamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, per la
corretta
suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, il
raffreddamento delle unità immobiliari e delle aree comuni, nonché per l'uso di
acqua calda
per il fabbisogno domestico, se prodotta in modo centralizzato, l'importo
complessivo è
suddiviso tra gli utenti finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e
successive modifiche e
aggiornamenti.
Secondo la norma tecnica UNI 10200 (cui è demandata, quindi, dalla norma
speciale la
fissazione della specifica regola da applicare) la spesa annua di combustibile
connessa al
consumo di calore per il riscaldamento va suddivisa in due aliquote:
- la quota volontaria, riconducibile all'azione del singolo utente che decide di
utilizzare (o
non utilizzare) il servizio di riscaldamento mediante l'apposita manopola
presente in ogni
radiatore;

- la quota involontaria, dovuta (principalmente anche se non esclusivamente) alle dispersioni dell'impianto, non riconducibile all'azione dei singoli utenti. La spesa inerente la quota volontaria va ripartita secondo i consumi registrati dai termocontabilizzatori, e dunque va a carico del singolo condomino in ragione del maggiore o minore uso del servizio; la spesa inerente la quota involontaria va ripartita secondo una apposita tabella millesimale. Il calcolo della spese per consumi involontari deve essere fatto secondo le regole Uni 10200 (peraltro, passibili di variazioni nel tempo) determinando la percentuale di consumi addebitabile all'edificio (c.d. quota involontaria) per poi frazionarla secondo la tabella millesimale tra tutti i condomini. Nel calcolare il fabbisogno, il tecnico deve considerare solo le parti comuni ed eventualmente consigliare qualche modifica alle stesse (la realizzazione di un cappotto termico, la coibentazione del tetto, ecc.). Sono invece escluse le migliorie che riguardano gli interni delle singole unità immobiliari (sostituzione degli infissi, isolamento delle pareti, ecc.), considerati ai fini della redazione della tabella interventi irrilevanti. Esistono comunque dei casi in cui non è possibile tecnicamente applicare la norma Uni 10200 o non è proporzionato in termini di costi rispetto all'obiettivo del risparmio energetico. In tema, il dlgs 141/2016 - che ha modificato sul punto il Dlgs 102 - ha chiarito che ciò si verifica (anche, ma non solo), quando "siano comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento". In casi simili, in presenza di una relazione tecnica che attesti la differenza di fabbisogno termico, l'assemblea può decidere di suddividere le spese calcolando almeno il 70% di consumo volontario e ripartendo la restante percentuale in proporzione ai metri cubi, ai metri quadri o ai millesimi di proprietà. Ora appare evidente che la suddivisione degli oneri dell'impianto di riscaldamento avvenga o per millesimi ed ai sensi della legge 102/14, con quel criterio dei consumi volontari ed involontari. Salvo le differenze di fabbisogno termico per metro quadro tra le unità immobiliari costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50 per cento, anzidette. Come espressamente previsto dalla norma, l'obbligo di ripartizione così come previsto

dalla UNI 10200 ha facoltà di essere derogato dall'assemblea condominiale se, tramite relazione tecnica asseverata, vengono certificate differenze di fabbisogno termico per metro quadro superiori al 50% tra due appartamenti. Tale condizione autorizza gli utenti a ripartire le spese attribuendo almeno il 70% al consumo volontario e il resto a quello involontario. La quota fissa può essere suddivisa tenendo conto di vari criteri, tra cui ad esempio i millesimi di proprietà, i metri cubi utili o le potenze installate. Il legislatore, dunque, predetermina nel 30% la misura minima di consumi involontari ma l'assemblea può ulteriormente ridurla fino ad arrivare all'1% ma non può mai azzerarla (cfr. D.lgs n. 141/2016). Ora nel caso in esame nella relazione tecnica predisposta dall'Ing. Ing. Guido Cappio dopo essere stati illustrati i criteri per il calcolo dei consumi volontari e involontari sulla base della UNI 1020, con la redazione delle corrispondenti tabelle, è stato dichiarato dal tecnico quanto segue: "Il sottoscritto ing. Guido Cappio ATTESTA ed ASSEVERA che le variazioni di fabbisogno di energia termica al metro quadrato tra gli appartamenti superano il 50% per cui si può procedere anche con un criterio di riparto alternativo ai millesimi da me calcolati con la norma UNI 10200:2015, con quota fissa da 0 o max 30% (art. 9, c. 5 d) D.Lgs 102/2014 come modificato dal D.Lgs. 141/2016)" (cfr. pag. 13 - perizia tecnica Ing. Cappio - all. n. 11 alle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. n. 2 di parte attrice). Sulla base di tale dichiarazione l'assemblea, nella piena autonomia decisionale, nella seduta del 4/3/2020, preso atto dell'attestazione del tecnico nominato, ha deliberato a maggioranza di non avvalersi della nuova tabella millesimale che il tecnico aveva comunque predisposto, ma di ripartire le spese secondo la tabella millesimale di proprietà, indicando la quota di consumo involontario, cioè quella fissa comunque dovuta anche dai distaccati dall'impianto centralizzato per dispersioni termiche, godimento indiretto del calore, ecc., nel misura 22%, percentuale del tutto in linea con il dettato normativo che ne consentiva la determinazione fino al 30% (ora elevata al 50%). Da ciò ne consegue che il deliberato sul punto non solo è immune da vizi ma ha addirittura apportato un vantaggio agli attori che si sono visti ridurre la loro quota di contribuzione dal 30% - stabilita dalla precedente delibera del 22/4/2009 - al 22%. Sotto tale aspetto l'impugnazione proposta dagli attori, oltre ad essere infondata per le ragioni

esposte con
conseguente rigetto della domanda e di quelle consequenziali proposte di
ingiustificato
arricchimento, è anche, come rilevato dal Condominio convenuto, carente di
interesse.
Del pari infondata è anche l'impugnazione avanzata avverso la delibera del
22/4/2009 che
oltre a mostrarsi generica quanto a profili di illegittimità, risulta
palesamente in contrasto
con quanto in essa deciso. Dalla lettura del deliberato è infatti emerso che
l'assemblea oltre
ad aver determinato il contributo fisso per il consumo involontario in misura
percentuale
dei costi di consumo pari al 30% per coloro che si erano distaccati
dall'impianto
centralizzato, tra cui gli attori, assumeva la decisione sul punto all'unanimità
dei consensi e
con il voto favorevole sia degli attori M****I che del convenuto Lipari.
Né può affermarsi, per le ragioni già tutte evidenziate, che la delibera sul
punto possa dirsi
affetta da qualsivoglia vizio di nullità avendo agito l'assemblea nei pieni
poteri e facoltà che
le competevano.
Da ultimo, va dichiarata inammissibile l'impugnazione proposta avverso il punto
5
dell'assemblea del 19/9/2019 con all'o.d.g. il punto 5 con la quale veniva
discussa la
necessità di predisporre una nuova tabella di riscaldamento secondo quanto
previsto dal
D.lgs. 102/2014. Dal verbale di assemblea, infatti, si evince chiaramente che
l'assemblea
non ha assunto alcuna decisione sul punto, ritenendo opportuno approfondire il
contenuto
del D.Lgs n. 102/2014 e rinviando la decisione ad una delibera successiva (come
di fatto
avvenuto con la delibera del 20.12.2019).
Per tutte le ragioni esposte, le domande degli attori vanno interamente
rigettate e del pari
vanno rigettate quelle avanzate dall'I****A M****I A****A I****A ad adiuvandum
degli attori.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e gli attori e la terza
I****A
(tenuto conto che quest'ultima si è avvalsa del medesimo difensore e non ha
articolato
difese ulteriori rispetto a quelle assunte dagli attori) vanno condannati in
solido a rifondere
le spese di lite al condominio.
Quanto alla posizione del convenuto A****O Lipari va tenuto conto del fatto che
quest'ultimo ha aderito alla domanda avanzata dagli attori in merito alla
doglianza riferita
all'inosservanza da parte dell'assemblea dei criteri dettati dal D.lgs n.
102/2014 (UNI 10200)
e ss. m. e i. per il calcolo del consumo c.d. involontario di cui alla delibera
impugnata del

4/3/2020 (domanda risultata infondata) ponendosi in una posizione di contrasto con le difese del Condominio convenuto. Sebbene gli attori abbiano convenuto in giudizio A****O Lipari senza proporre nei confronti di questi alcuna specifica domanda ma avanzando domande nei soli confronti del Condominio dirette ad ottenere la declaratoria di invalidità delle delibere impugnate e la revisione della tabella millesimale, oltre alla restituzione di oneri condominiali per ingiustificato arricchimento, va osservato che il Lipari ha fatto propria la causa articolando difese e aderendo, in parte, alla domanda avanzata dagli attori nei confronti dell'altro convenuto (Condominio). Ora, qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno è parte in un processo – sia tale partecipazione necessaria o facoltativa, volontaria o coatta, legittima o arbitraria – ove nel corso del giudizio anziché chiedere la estromissione o rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti ed assuma attiva posizione di contrasto verso altre parti, deve anche nei suoi confronti funzionare il principio della soccombenza ai fini dell'attribuzione delle spese di giudizio (Cass. civ., 8 ottobre 1965, n. 2105; Cass. civ., 22 novembre 1968, n. 3791; Cass. civ., 22 febbraio 1971, n. 464; Cass. civ., 8 aprile 1971, n. 1052; Cass. civ., 27 aprile 1972, n. 1318; Cass. civ., 26 giugno 1973, n. 1841; Cass. civ., 23 luglio 1997, n. 6880). Pertanto, la regolamentazione delle spese per A****O Lipari va assunta come segue:

1. va operata una compensazione pari ad un terzo delle spese processuali da rifondere in suo favore a carico dell'attore e terzo intervenuto in solido;
2. A****O Lipari va condannato a rifondere in favore del Condominio le spese di lite nella misura ridotta pari al 50% per aver aderito solo in parte alle domande avanzate dagli attori risultate tutte infondate.

Le spese, così determinate, tenuto conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate, nonché delle attività processuali espletate, vengono liquidate in dispositivo seguendo i parametri (tar i minimo ed il medio tariffario) previsti dal D.M. n. 55/2014 e ss. m. e i.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- rigetta le domande degli attori, S****A T****A M****I e M****O M****I, nonché della terza I****A ad adiuvandum, M****A A****A;

- condanna gli attori e la terza I****A, in solido tra loro, al pagamento in favore del Condominio di Via A****E n. 86, Roma delle spese di lite che liquida in euro 6.713,00 per onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;

- condanna gli attori e la terza I****A a in solido tra loro, al pagamento in favore di A****O Lipari delle spese di lite che liquida, al netto della compensazione pari ad 1/3, in euro 4.699,10 per onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%;

- condanna A****O Lipari al pagamento in favore del Condominio di Via A****E n. 86, Roma delle spese di lite che liquida, nella misura ridotta del 50%, in euro 3.356,50 per onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfettario al 15%

Così deciso in Roma il 22 agosto 2023.

IL GIUDICE

Maria Grazia Berti